

COMUNE DI LANDIONA  
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO**  
**DI SMALTIMENTO**  
**DEI RIFIUTI URBANI – ASSIMILABILI**  
**PERICOLOSI**

APPROVAZIONE DEL C.C. N. 13 DEL 07/06/1995

## SOMMARIO

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento
- Art. 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 5 - Attività di competenza del Comune
- Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili
- Art. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi
- Art. 8 - Rifiuti urbani
- Art. 9 - Rifiuti speciali
- Art. 10 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 11 - Rifiuti speciali tossico nocivi

### TITOLO II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

- Art. 12 - Definizione della zona di raccolta
- Art. 13 - Conferimento dei rifiuti
- Art. 14 - Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero
- Art. 15 - Modalità di effettuazione del servizio
- Art. 16 - Trasporto dei rifiuti
- Art. 17 - Trattamento dei rifiuti

### TITOLO III NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- Art. 18 - Conferimento
- Art. 19 - Obbligo di conferimento dei detentori
- Art. 20 - Raccolta e stoccaggio
- Art. 21 - Smaltimento definitivo

### TITOLO IV NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 22 - Definizione
- Art. 23 - Raccolta, trattamento e spazzamento
- Art. 24 - Contenitori porta rifiuti
- Art. 25 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 26 - Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 27 - Pulizia dei mercati
- Art. 28 - Aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 29 - Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 30 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti
- Art. 31 - Asporto di scarichi abusivi
- Art. 32 - Rifiuti da attività edilizie

### TITOLO V DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI

- Art. 33 - Divieti
- Art. 34 - Controlli
- Art. 35 - Sanzioni

### TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36 - Assunzione del servizio
- Art. 37 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 38 - Efficacia del presente regolamento

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi, relativamente alle fasi:

- a) Conferimento;
- b) Raccolta;
- c) Spazzamento
- d) Stoccaggio provvisorio;
- e) Cernita;
- f) Trasporto;
- g) Trattamento di trasformazione;
- h) Trattamento finale;

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e successive modificazioni.

### Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) Devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune provvederà ad attuare le raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino utente.

### Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica:

- a) Ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13/02/1964, n. 105 e successive modificazioni ed interrogazioni;
- b) Ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse materiali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) Alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
  - ✦ materiali fecali;
  - ✦ altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) Agli scarichi disciplinati dalla legge 10/05/1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) Alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13/07/1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
- f) Agli esplosivi.

### Art. 4 Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- ✦ URBANI
- ✦ SPECIALI
- ✦ SPECIALI TOSSICO NOCIVI.

Art. 5  
Attività di competenza del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spezzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- ✦ tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- ✦ i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;
- ✦ i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

Detta attività viene svolta dal Comune mediante regime di privativa come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915.

Art. 6  
Attività di competenza dei produttori  
di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 7  
Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali,  
tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

Art. 8  
Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- 1) Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.
- 2) Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).
- 3) Rifiuti esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
- 4) Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27/07/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 195 del 1982 e precisamente :
  - ✦ pile e batteria;
  - ✦ prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
  - ✦ prodotti farmaceutici.

Art. 9  
Rifiuti speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) Residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
- 2) I rifiuti provenienti da case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) I materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) I residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti.

Art. 10  
Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22/02/1994 n. 146:

- 1) I rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27/07/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
  - ✦ imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
  - ✦ contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
  - ✦ sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
  - ✦ accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
  - ✦ frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
  - ✦ paglia e prodotti di paglia;
  - ✦ scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - ✦ fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
  - ✦ ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - ✦ feltri e tessuti non tessuti;
  - ✦ pelle e semipelle;
  - ✦ gomma e caucciù (polveri e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
  - ✦ resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - ✦ rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
  - ✦ imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
  - ✦ moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - ✦ materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
  - ✦ frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - ✦ manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - ✦ nastri abrasivi;
  - ✦ cavi e materiale elettronico in genere;
  - ✦ pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - ✦ scarti in genere della produzione di alimentari, purché, non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
  - ✦ scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni baste su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
  - ✦ residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- 2) Gli accessori per l'informatica.

#### Art. 11

##### Rifiuti speciali tossico nocivi

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, in quantità e/o concentrazione tale da rappresentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

#### TITOLO II

##### NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

#### Art. 12

##### Definizione della zona di raccolta

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita entro i limiti meglio specificati e delimitati nella planimetria in scala 1: 6000 che, allegata al presente regolamento ne forma parte integrante.

#### Art. 13

##### Conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.

I rifiuti urbani interni ingombranti di cui al punto 2) dell'art. 8 del presente regolamento sono da conferire nei punti di raccolta dislocati nell'ambito del territorio urbano.

E' facoltà dell'Amministrazione per comprovate mutate esigenze procedere alla diversa dislocazione dei punti di raccolta.

#### Art. 14

##### Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità .

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

#### Art. 15

##### Modalità di effettuazione del servizio

Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all'art. 12, mediante appositi contenitori, posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti.

Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevante quantità il servizio dovrà essere potenziato con contenitori di maggiore capacità, o più frequenti.

#### Art. 16

##### Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazione o deroghe che possono essere concesse all'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

I rifiuti di cui all'art. 9 del presente regolamento, dopo la supposizione ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto.

Tali contenitori vanno quindi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica.

Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica e recare con evidenza la dicitura "RIFIUTI TRATTATI".

Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione del 27/07/1982 del Comitato Interministeriale.

#### Art. 17

##### Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato .

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 915/1982.

### TITOLO III

#### NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

#### Art. 18

##### Conferimento

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4) dell'art. 8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori efficienti e aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.

#### Art. 19 Obbligo di conferimento dei detentori

E' fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque ne faccia commercio e le detenga.

Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti ed in particolare batterie, pile al Nickel/cadmio ed al mercurio e a conferirgli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei locali prestabiliti con ordinanza sindacale.

Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simboli "T" o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato da parte di tutti coloro che ne facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e di servizi che li usano abitualmente e dei privati che si disfino di quantitativi eccedenti i kg. 5 di prodotti non utilizzati.

Le sostanze farmaceutiche e i relativi usati nei laboratori medici saranno conferiti separatamente soltanto da esercizi commerciali o da laboratori registrati qualora i quantitativi conferiti superino i 100 kg./anno.

Le modalità per la raccolta separata dei predetti rifiuti urbani pericolosi da parte dei detentori e la periodicità del loro conferimento al servizio pubblico saranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

#### Art. 20 Raccolta e stoccaggio

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, con la periodicità stabilita nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo precedente.

Detti rifiuti così raccolti saranno accumulati, distintamente per ogni tipo, in locali idonei prestabiliti previa apposita etichettatura contenente l'indicazione del giorno e del luogo di raccolta, al fine del controllo dl periodo di accumulo provvisorio consentito.

Per le batterie, previo asporto dell'elettrolita da inviare ad un impianto per trattamento chimico fisico, le carcasse saranno avviate ad una discarica di 2<sup>a</sup> categoria.

#### Art. 21 Smaltimento definitivo

Trascorso il periodo di accumulo. I rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

### TITOLO IV NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

#### Art. 22 Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche od aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

#### Art. 23 Raccolta, trattamento e spezzamento

Il servizio di raccolta, spezzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti entro il perimetro definito all'art. 12 del presente regolamento.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale e comunale e dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

#### Art. 24 Contenitori porta rifiuti

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

Art. 25  
Pulizia dei fabbricati e delle  
aree scoperte private

Le aree e i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Art. 26  
Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Art. 27  
Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, raccogliendo e accatastando i rifiuti nell'ambito della propria area, pronti per essere raccolti a cura del servizio di raccolta.

Art. 28  
Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti, e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

Art. 29  
Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendite di merci in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 30  
Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

Sono di competenza del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

- Pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- Diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- Espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;

- Defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

Con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.

#### Art. 31

##### Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti del servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

#### Art. 32

##### Rifiuti da attività edilizie

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

### TITOLO V

#### DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI

#### Art. 33

##### Divieti

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915.
- 2) E' vietata ogni forma di cernità, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
- 3) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
- 4) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.
- 5) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 6) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 7) E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
- 8) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento, rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli artt. 18 e 19.
- 9) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- 10) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 8) e 9) del presente articolo.
- 11) E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campagne previste per la raccolta vetro.
- 12) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915.
- 13) E' vietato il conferimento al servizio dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convezione con la gestione del servizio.
- 14) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
- 15) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

#### Art. 34

##### Controlli

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 35  
Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10/09/1982, n. 915, artt. 24 e seguenti e dalle leggi vigenti che regolano le materie trattate dal presente regolamento.

Alle attività di accertamento e irrogazione della sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24/11/1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/1982.

Nei confronti dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36  
Assunzione del servizio

Il Comune di LANDIONA assume, con diritto di privativa, previa autorizzazione regionale di cui all'art. 6 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915 il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani tramite Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti urbani o tramite Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 37  
Osservanza di altre disposizioni  
e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale 13/12/1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene – sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 38  
Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.